

Quindi è che mentre (agli effetti di sminuire quasi il significato e la portata del precetto giuridico-fiscale di cui all'art. 4 della legge 1876) già nel campo giurisprudenziale si è da tempo preso a distinguere fra contratti a termine *veri e reali* (quali, ad esempio, i contratti di riporto) e quelli aventi esclusivamente, e *ab initio*, per oggetto le differenze dei prezzi di borsa (*contratti differenziali*), asserendo che solo nei secondi l'osservanza dei precetti ed oneri fiscali torna indispensabile per la perfezione del contratto (1); mentre, sempre nel campo giurisprudenziale, si è per assai tempo cercato di non negar efficacia, per difetto delle formalità fiscali, ai particolari rapporti contrattuali tra committente e commissionario in relazione ai contratti differenziali (2), si è pur andata maturando la speranza che in un'auspicata riforma della legge si sarebbe ovviato a siffatti gravi inconvenienti.

E poichè è pacificamente ritenuto essere assai difficile distinguere *ab initio*, ed anche in seguito, i contratti *veri e propri* dai semplici contratti *differenziali* (quasi mai avvenendo che le parti contrattino subito ed espressamente soltanto sulle differenze) (3) si è confidato che una nuova legge avrebbe senz'altro eliminata una tale distinzione.

Invero detta nuova legge, non potendo certamente vietare o restringere le speculazioni ed operazioni di borsa che rappresentano oggidì una così sviluppata forma di commercio, avrebbe dovuto (correttamente per noi) sanzionare l'efficacia di tutti i contratti di borsa così in contanti, come a termine, se anche risolvendosi (questi ultimi) — tanto in sede di convenzione quanto di esecuzione — nel solo pagamento delle differenze dei prezzi: astrazione fatta dall'adempimento degli oneri e delle formalità fiscali, nel qual ultimo caso si sarebbe potuto diversamente punire i violatori delle norme fiscali (4).

---

e vale sempre nei rapporti dei contraenti, come un'ordinaria obbligazione civile o commerciale. Cfr. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, ultima ediz., III, n. 1043; e, relativamente agli ultimi responsi giurisprudenziali. NOSTINI, *Le cambiali in bianco e la tassa di bollo*, in *Diritto Finanziario*, 1912, p. 505.

(1) Vedi, in questo senso, Cassaz. Torino, 14 febbraio 1887, *Giurisprudenza Torinese*, 1887, 213, con ampia nota illustrativa; Appello Milano, 7 luglio 1908, id. 1908, 1392; Cassaz. Torino, 26 aprile e 26 agosto 1908, id., 1908, 545 e 1481; Cassaz. Roma, 7 gennaio 1909, *Foro Italiano*, 1909, 233; Cassaz. Torino, 22 aprile 1911; *Giurisprudenza Torinese.*, 1911, 873; Cassazione Torino, 26 ottobre 1911, id., 1911, p. 1484; Cassazione Torino, 8 agosto 1912, id. 1912, p. 1312; cfr. LEVI, op. cit., p. 3 e seg.

(2) Vedi, per la storia della giurisprudenza in proposito, LEVI, op. cit. n. 10, e seg.; e cfr. la pregevole sentenza del Tribunale di Torino, 11 marzo 1909, in *Giurispr. Torin.*, 1909, 624.

(3) Vedi LEVI, op. cit., n. 8 e seg.

(4) Ciò si può ottenere (come ancor si accennerà nel testo) anzitutto col *sospendere* (non col *negare* come oggidì avviene) l'azione in giudizio ai detti